

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana e Rurale , disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.

Art. 2 - Ambito d'applicazione

Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e i manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di protezione, degli impianti in genere d'uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza e salute pubblica ivi comprese le aree agricole o a verde privato interne o limitrofe al centro abitato, i cantieri edili e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali

Il Sindaco ed i Dirigenti dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione specifica di talune norme del presente Regolamento che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 200).

Art. 4-Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

Art. 5 - Definizioni

Quando nel presente regolamento sono usate le parole “luogo pubblico” o “suolo pubblico” s’intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un’area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l’inizio dell’uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s’intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti la strada.

Art. 6 - Suolo pubblico e suo uso

E’ proibita qualunque alterazione od occupazione d’aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.

Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d’inadempienza da parte di quest’ultimo saranno rimosse con ordinanza del Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale e con l’ausilio delle forze dell’ordine presenti sul territorio comunale.

Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell’obbligato in solido. La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 300,00).

Titolo II

ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 7 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

E' vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 200,00).

Art. 8 - Collocamento di targhe, orologi e lapidi

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio nonché del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio competente.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 9 - Festoni e luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, alle norme di sicurezza.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. I festoni e luminarie privi d'autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art. 10 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

I proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari.

Art. 11 - Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

La violazione dei precetti di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 200,00).

La violazione dei precetti di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (p.m.r. € 500).

Art. 12 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:

- a) disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano;
- b) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;
- c) effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;
- d) stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;

La violazione delle lettere "a" e "b" comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 (p.m.r. € 450,00) ;

La violazione delle lettere "c" e "d" comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 (p.m.r. € 100,00) ;

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere "c" e "d" sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente della distribuzione.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 13 - Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 14 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

E' vietato:

- a) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
- b) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
- c) sedersi, gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili o su altri manufatti d'arredo urbano;
- d) occupare spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi

comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 15- Battitura di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.

Tali operazioni si potranno compiere, con le dovute cautele ed esclusivamente tra le ore 09.00 e le ore 11.00, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 50,00).

Art. 16 - Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, possa nuocere al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

La sanzione è applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e comunque non inferiore a giorni cinque.

Art. 17 - Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali.

È comunque vietato:

- a. eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b. compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 18 - Delimitazione d'area di sosta privata

Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in materia.

Titolo III NETTEZZA PUBBLICA

Art. 19 - Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgombrati di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediata remissione in pristino. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 20 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate e marciapiede immediatamente antistante il negozio. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o irritazioni ai passanti.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 21- Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata. La neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non

ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione ed ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenna menti opportunamente disposti.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 200,00).

Art. 22- Divieto di lavatura e riparazione veicoli

È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00). Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 23- Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 24 - Scarichi nei fossi e nei canali

Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, nelle zone territoriali non servite da pubblica fognatura, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 25 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colatori e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 200,00).

Art. 26 – Modalità di conferimento dei rifiuti

- 1) I rifiuti di origine domestica, come meglio classificati con D.L. gls 03.04.2006 n.152, art.184, destinati alla raccolta da parte dell'Amministrazione Comunale ovvero la ditta che opera in nome e per conto dell'Amministrazione, devono essere contenuti in appositi contenitori perfettamente chiusi e puliti (umido). La plastica deve essere posta all'interno degli appositi sacchetti di colore giallo, il secco indifferenziato va conferito nei sacchetti di colore grigio, il materiale cartaceo va esposto senza sacchi ma in contenitori di cartone, legno o plastica rigida in modo da facilitare la raccolta ed evitare lo spargimento a terra. Tutti i materiali differenziati per categorie devono essere esposti entro le ore 6 nei giorni indicati, seguendo il calendario di raccolta distribuito annualmente dall'Ente e comunque non prima delle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta stessa.
- 2) I rifiuti farmaceutici, le pile, il barattolame ed i materiali in vetro vanno posti all'interno degli idonei contenitori posizionati sul territorio Comunale.
- 3) Il "verde" ed i rifiuti ingombranti di origine domestica dovranno essere recapitati presso l'isola ecologica nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione.
- 4) Si obbliga l'uso dei contenitori unici per tutti i condomini e/o complessi immobiliari plurifamiliari superiore a 6 (sei) unità familiari.
- 5) E' vietato il deposito e/o l'abbandono di rifiuti domestici, non ingombranti, in luoghi e modi diversi da quelli indicati nel comma 1 e 2.
- 6) E' vietato il deposito e/o l'abbandono di rifiuti domestici, ingombranti, in luoghi diversi da quelli indicati nel comma 3.
- 7)
 - La violazione dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da euro 25,00 ad euro 150,00 (p.m.r. 50,00 euro).
 - La violazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da euro 50,00 ad euro 300,00 (p.m.r. 100,00 euro).
 - La violazione dei commi 3 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00 (p.m.r. 300,00 euro).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Titolo IV PARCHI E GIARDINI

Art. 27 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, lungo le rive dei fiumi, è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
- e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d'età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
- f) molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;
- g) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- h) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- i) introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
- j) il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso;
- k) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 28 - Ulteriori divieti / Autorizzazioni particolari

Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 400,00).

Titolo V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 29 - Circolazione di animali

- a) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada non è permesso far transitare sulla viabilità comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della polizia locale.
 - b) Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
 - c) vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
 - d) E' vietato il pascolo degli ovini e dei caprini nelle aree del territorio comunale classificate "parco naturale" ed "agricole di salvaguardia ambientale", in relazione al vigente Piano di Governo del Territorio.
 - e) È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.
 - f) I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
- La violazione al comma d) del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00 (p.m.r. 300,00 euro).
- La violazione dei rimanenti commi comporta l'applicazione della sanzione da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. 150,00 euro).

Art. 30 - Diritti degli animali / Maltrattamento degli animali

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto divieto esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi. Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali. Devono essere garantite le migliori condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono o sono trattenuti gli animali, nonché deve essere loro garantito un ambiente idoneo a soddisfare i relativi bisogni fisiologici ed etologici.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. 250,00 euro).

Art. 31 - Custodia dei cani e degli animali

I cani devono essere sempre denunciati all'Anagrafe canina entro 15 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

Chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia, del benessere e della relativa cura. I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere sempre opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno della proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possano recare danno alle persone. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.

Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini ecc.). il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 400,00 (p.m.r. 150,00).

Art. 32 - Piccioni

Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).

Art. 33- Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

- 1) I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le arre individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune.
- 2) Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.
- 3) Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 4) I cani ed animali vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture d'accoglienza, fatta salva la contestazione della trasgressione all'autore della violazione allorché il fatto sia addebitabile ad una minore vigilanza da parte dello stesso sui propri animali.
- 5) L'abbandono volontario di animali è sanzionato secondo le norme penali vigenti.
- 6) Trascorso il termine di 30 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del Regolamento di Polizia Veterinaria e della legge n. 281 del 14/08/1991.
- 7) Possono essere tenuti senza guinzaglio:
 - a. i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
 - b. i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
 - c. i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.nr. € 150,00).

La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 400,00).

Art. 34 - Imbrattamento causato da animali

I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 250,00).

Art. 35 - Divieti

È vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 36 - Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L. Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

Titolo VI QUIETE PUBBLICA

Art. 37 - Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.

E' fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni acustiche previste dal piano di zonizzazione acustica comunale.

In prossimità d'abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 38 - Rumori nelle case e luoghi di lavoro

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno dell'unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette apparecchiature specialmente dalle ore 22,30 alle ore 7,00. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione d'impianti, in conformità con il T.U. sull'edilizia, sono consentiti dalle ore 07,00 alle ore 20,00, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali. Nell'esercizio d'attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 39- Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari anifestazioni o in speciali ricorrenze. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie. È vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori

eccessivi ed inutili. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 200,00).

Art. 40- Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici o privati, i ritrovi simili devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti come molesti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, previa documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di emissioni e di immissioni previsti dal piano di zonizzazione acustica, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a determinati limiti e condizioni. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 41- Pubblici esercizi ed avventori

I titolari d'autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.

I soggetti gestori degli esercizi di cui sopra, ai fini di un ottimale collaborazione con l'amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle 23.00 alle 06.00 del giorno successivo) sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza.

Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.

La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.

Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500 (p.m.r. 450,00).

Art. 42 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati, se non preventivamente autorizzati.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, anche oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

E' assolutamente vietata sull'intera area pubblica del territorio comunale, anche in cambio d'attività quali lavaggio vetri dei veicoli od uso di strumenti musicali, l'attività di chiedere elemosine.

È, inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.


La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 43- Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

Dalle ore 20.00 alle ore 7.00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 150,00).

Art. 44- Uso di segnalazioni sonore

I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli, ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00 (p.m.r. € 100,00).



Titolo VII SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Art. 45 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 400,00).

Art. 46 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 47 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 400,00).

Art. 48 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;

c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;

d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 400,00).

Art. 49- Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione devono essere denunciati, entro 30 giorni, all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.

Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.

Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari è obbligato a darne comunicazione all'ufficio di Polizia Locale, mediante apposito modulo, entro 48 ore.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (p.m.r. euro 100,00)

Art. 50 - Trasporto di oggetti pericolosi

Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 250,00).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 51- Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.

I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 250,00).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 52- Getto di cose

È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 300,00).

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 53 - Ordini di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Dirigente od il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 54 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 250,00).

Art. 55 - Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 200,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 56- Atti contrari alla sicurezza

Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:

- a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio e neve.
- c) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
- d) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
- e) in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;

- f) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
- g) incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;
- h) lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
- i) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;
- j) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
- k) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- l) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;

La violazione dei precetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

La violazione dei precetti di cui alle lettere f), i), j), k), l) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 250,00).

Art. 57- Bagni

Sono interdetti alla balneazione il fiume, i torrenti, i bacini ed i canali di irrigazione. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali sia artificiali, nonché delle paratie e simili. Il Sindaco con apposita ordinanza, può consentire la balneazione nei tratti ritenuti non pericolosi per la incolumità e la salute pubblica.

La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 200,00).

Art. 58 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione,
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali preposti.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.
5. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

La violazione dei precetti di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

La violazione dei precetti di cui al comma 5 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della strada.

Art. 59 - Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 (p.m.r. € 150,00).

Titolo VIII POLIZIA RURALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 60 - Ambito di disciplina

Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel Comune la regolare applicazione delle Leggi, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere le coltivazioni agrarie e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione alle colture medesime. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 61 - Oggetto E Finalità Del Servizio Di Polizia Rurale

Il Regolamento di Polizia Rurale fa riferimento a norme autonome, o ribadisce in molti casi norme specifiche di Leggi statali o regionali che vengono qui riportate al fine di proporre una raccolta razionale di disposizioni riguardanti in particolare il settore agricolo ed il comportamento di chi se ne occupa.

L'adozione del Regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 62 - Organi Preposti Al Servizio Di Polizia Rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e agenti di polizia locale. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato e della Regione, e delle guardie ecologiche provinciali.

Art. 63 - Ordinanze

Il Sindaco o i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs n. 267/00, dal D.Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie

allo scopo.

Le ordinanze, devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione.

Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

FABBRICATI RURALI

Art. 64 -- Disciplina

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico -edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Art. 65 - Prevenzione Antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi. In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili per uso agricolo. I locali adibiti al deposito di foraggi, devono essere posti in fabbricati staccati dalle case rurali, nel rispetto della distanza tra fabbricati imposta del vigente piano regolatore.

Art. 66 - Principi Generali

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia. Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Art. 67 - Allevamenti

Per gli allevamenti a carattere intensivo di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici nonché dalle norme dettate dalle ASL competenti per territorio.

Art. 68 Asportazione E Liquami

Fatto salvo quanto previsto dagli art. 15 co. 1 lettera f) e 164 co. 1 del D.L. 30/04/92 N. 285, il trasporto di letame per concimazione e di qualunque altro carico che possa produrre ammorbamento dell'aria, dovrà in ogni caso evitare di insudiciare il suolo pubblico.

Per quanto riguarda lo spandimento dei letami e liquami provenienti dagli allevamenti posti sul suolo Comunale si fa riferimento a quanto stabilito dalla Legge Regionale 15 dicembre 1993 n. 37 che regola la materia.

Art. 69 - Confini Di Colture Arboree

Chi vuoi piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dal presente

Regolamento:

- 1) Piante alto fusto - Si considerano piante ad alto fusto tutte quelle il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole. Ovvero superiore a mt. 4,00. - dal piano campagna, comprendenti le seguenti qualità: "pioppi, ontani, roveri, quercie, noci, castagni, pini, cipressi, olmi. Platani e tutte le qualità similari. Le seguenti piantagioni verranno poste a dimora ad una distanza minima di mt. 6,00.-, dai confini delle proprietà;
- 2) Piante cedue o a basso fusto: "si considerano tali quelle piante il cui fusto non supera i mt. 4,00.- di altezza dal piano campagna, e presenta a tale quota ramificazioni e dovranno essere poste a dimora ad una distanza dai confini non inferiore a mt. 3,00-;
- 3) Piante da frutta - sono considerate piante fruttifere quelle il cui tronco non avrà altezza superiore a mt. 3,00.- dal terreno e poste a dimora a distanza non inferiore a metri 3,00 dal confine ;
- 4) Piantumazioni su sponde di canali e fossi si potranno sostituire le attuali piantumazioni su sponde di canali e fossi con piante autoctone ad alto fusto e cedui nella posizione di quelli esistente.

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

Art. 70 – Coltivazione Del Riso

La coltivazione di riso è regolamentata dal "Regolamento speciali" approvato dal Consiglio Provinciale di Pavia . Per il rispetto delle distanze tra la coltivazione e i nuclei abitativi e tra la coltivazione e le strade pubbliche, previste dall'art. 2 del" regolamento speciale" vedere il Regolamento Speciale (allegato al presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale).

Art. 71 – Coltivazione Dei Cereali

Sui terreni confinanti direttamente con la proprietà privata e /o pubblica, potranno insistere coltivazioni cerealicole la cui altezza, al termine del ciclo vegetativo, non superi il metro rispetto al piano cotile, se abitazione privata, ovvero dal piano strada se suolo pubblico. E' consentita coltivazione cerealicola la cui altezza, al termine del ciclo vegetativo, supero il limite di cui al comma 1. Solo nel caso in cui vi sia una distanza non inferiore ai mt. 5,00.- dai confini della proprietà di cui al comma precedente.

Art. 72 – Essicatoi

Gli impianti di essiccazione dei cereali dovranno essere dotati di idonei dispositivi (quale ad esempio il filtro a manica)al fine di eviare lo spargimento nell'aria di polveri e scorie varie derivanti dalla lavorazione dei cereali.

VINCOLI FORESTALI

Art. 73 – Abbattimento Alberi

E' necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boschiva utilizzata .Il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla L.R. 28/1 0/82004 N. 27 ed al Regolamento 23/02/1993 .1 e eventuali successive

modifiche. E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Titolo IX

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 74 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo previsto **in pagamento in misura ridotta (p.m.r.)** con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale o Bancario intestato alla Polizia Locale. È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un attività od un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 75 - Pagamento immediato

Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri. Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 76 – Abrogazioni norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.

Art. 77 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 78 – Norma finale

Eventuale modifiche con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento , si devono intendere recepite in modo automatico.

C O P R I A